

CONVENZIONE TRA SAF ACLI VARESE SRL CONVENZIONATA CON CAF ACLI SRL E L'ENTE LOCALE EROGATORE DELLA PRESTAZIONE SOCIALE

L'anno 2024 il giorno 24 del mese di luglio si stipula convenzione

TRA

il Comune di Induno Olona, con sede in Via Porro, 35 , C.F. 00271270126, rappresentato dalla Dott.ssa Turuani Rossana Responsabile del Settore Servizi alla persona, nata a Varese il 12/12/1968, C.F. TRNRSN68T52L682X (di seguito denominato per brevità Comune)

E

il Centro di Assistenza Fiscale ACLI SRL ovvero CAF ACLI SRL, con sede in Roma - Via G. Marcora 18/20, rappresentato ai fini della presente convenzione dal sig. Moriggi Rag. Daniele, nato a Busto Arsizio (VA) il 7 settembre 1952, domiciliato per la carica in Varese - Via Speri della Chiesa 7/9, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società di servizi SAF ACLI VARESE SRL (di seguito denominata per brevità Società), con sede in Varese - Via Speri della Chiesa 7/9, P.IVA/C.F. 02547170122, convenzionata col predetto CAF ACLI SRL con convenzione sottoscritta in data 28/02/2003

PREMESSO CHE

- il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e modificazioni deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali l'assegno è stato concesso per il successivo pagamento, oppure il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;

- il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della DSU e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- CAF ACLI SRL in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 00035;
- in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- CAF ACLI SRL, sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha affidato alla Società, con apposita convenzione, l'attività di assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF;
- la Società, sulla base di tale convenzione, svolge materialmente, per conto di CAF ACLI SRL, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all'INPS nonché tutta l'attività ad essa connessa;
- la Società, in virtù dell'esperienza maturata quale società che svolge, per conto del CAF ACLI SRL, tutte le attività che da quest'ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

VISTO CHE

- il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che ha validità dal momento della presentazione fino al 31 dicembre dell'anno in corso e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'INPS, ai sensi del decreto sopra citato;
- ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- A. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità;
- B. trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno.

In particolare, la Società garantirà:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU;
- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della DSU e invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;

- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità;
- la verifica e consegna dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della Dichiarazione Sostitutiva Unica all'INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

1. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
2. La Società garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAF, la copertura da eventuali danni cagionati agli utenti per disservizi imputabili agli operatori.
3. Per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l'apertura dei propri uffici.
4. La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della normativa vigente in materia di privacy, D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
6. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A e B è di € 15,00 IVA esclusa.
7. La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.

8. La fatturazione sarà effettuata con cadenza annuale.
9. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.
10. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
11. La presente convenzione decorre dal 15 giugno 2024 e avrà durata fino al 14 giugno 2026
12. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF ACLI Srl e la società convenzionata SAF ACLI VARESE Srl o decadenza della convenzione tra CAF ACLI Srl e l'INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

x Comune di Induno Olona

x SAF ACLI VARESE SRL

.....

.....